

6 novembre 2010 13:03

Giustizia amministrativa. Il Tar Lazio sentenza che non puo' darla... forse in futuro, ma non io...

di [Vincenzo Donvito](#)



Il Tar del Lazio, con sentenza n.33190 del 4 novembre, sentenza che per avere giustizia dalla Pubblica Amministrazione

(http://www.aduc.it/notizia/giustizia+amministrativa+tar+lazio+contro+pa+non_120818.php) non si deve piu' far uso della giustizia amministrativa ma si deve ricorrere all'azione collettiva, anche se quest'ultima non e' possibile al momento utilizzarla; infatti l'azione collettiva contro la PA per far valere gli standard di efficienza (spesso impropriamente chiamata class action) e' al momento bloccata in attesa di norme attuative.

Si potrebbe dire: dalla beffa al ridicolo!!

La beffa e' perche' l'azione collettiva voluta dal ministro Brunetta, quando e se sara' operativa, in caso di vittoria del ricorrente prevede che vengano ristabiliti i livelli di efficienza contestati. Nessun risarcimento economico come per l'altra azione collettiva (la class action) tra privati (2): cioe' la PA sbaglia, il cittadino che ricorre ottiene solo di vedersi riconosciuto il diritto, ma per chi glielo aveva negato facendogli perdere tempo e denaro, c'e' solo una tirata d'orecchi... dire che questo e' paternalismo statale, e' il minimo.

Il ridicolo, invece, e' che il Tar -pur di non inimicarsi la PA?- si spinge in questa interpretazione delle norme per cui a chi chiede giustizia risponde: oggi non se ne parla, forse domani, comunque non da noi... Cosa e' questo se non negazione del diritto ad avere giustizia, quella che dovrebbe essere uguale per tutti non solo nel rispetto ma anche nel diritto al giudizio?

Registriamo, con estremo sconforto, questo nuovo capitolo di quella giustizia creativa che nel nostro Paese sembra prendere sempre piu' piede. Giustizia creativa che si traduce in ingiustizia verso chi viene considerato suddito e non cittadino.

(1) class action, tra l'altro, che al momento non ha visto nessun tribunale impegnato se non quello di Torino per respingere una richiesta per difetto di qualifica del ricorrente e per mancanza di richiesta del danno economico (un manto silenzioso sui dilettanti che si sono presentati in questo modo...).